

AGEVOLAZIONI

Ppc estesa ai coadiuvanti del coltivatore diretto

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

L'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#) contiene una **disposizione** diretta ai “**familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**” che vengono **fiscalmente equiparati** ai **titolari dell'impresa agricola** cui partecipano attivamente.

La norma presenta diversi risvolti in più ambiti della fiscalità. Qui cercheremo di esaminare le **conseguenze** in materia di applicazione dell'**agevolazione sui trasferimenti di terreni**, comunemente nota come **piccola proprietà contadina**.

Occorre, *in primis*, circoscrivere l'**ambito soggettivo**. La norma richiede in sostanza **tre requisiti**:

1. che si tratti di un **familiare coadiuvante** di un coltivatore diretto;
2. che tale familiare coadiuvante **appartenga** al **medesimo nucleo familiare** del coltivatore diretto;
3. che risulti anch'egli **iscritto** nella **gestione** assistenziale e previdenziale agricola dei **coltivatori diretti**.

Esaminiamo separatamente i tre elementi.

Riguardo al punto *sub* 1, l'espressione “**familiare coadiuvante**” appare piuttosto **imprecisa**. E, infatti, sembra fuori discussione che la norma sia diretta ai collaboratori dell'impresa familiare di cui all'[articolo 230-bis, cod. civ.](#): ne è riprova il fatto che il punto 3 richiede l'**iscrizione previdenziale**, che è estranea a quelle forme di lavoro più o meno occasionale che caratterizzano i **coadiuvanti agricoli** e disciplinate dall'[articolo 70 D.Lgs. 276/2003](#).

Quindi, più che ai “coadiuvanti” in senso lato, la **norma è diretta** ai “**collaboratori**”.

Destinato a generare **perplexità** è anche il termine “**familiare**”. Appurato infatti che il riferimento è alla fattispecie disciplinata dall'[articolo 230-bis cod. civ.](#), il **comma 3** di quest'ultima norma stabilisce che si intendono come “**familiari**”: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Quindi, **non tutti i familiari** possono essere **collaboratori**, ma **soltanto** quelli il cui grado di **parentela** con il titolare dell'impresa sia riconducibile a quanto previsto dalla **legge**.

Alla luce di queste precisazioni, ancora meno comprensibile appare il requisito stabilito *sub* 2. Da un lato, infatti, il Legislatore guarda all'impresa familiare dell'[articolo 230-bis cod. civ.](#), ma dall'altro lato, se ne discosta circoscrivendo ulteriormente il campo d'azione della norma ai

familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

In pratica:

- l'[articolo 1, comma 705, L.145/2018](#) parla di “**familiari**” **senza** limitarne il **grado**, **mentre** il raggio d'azione dell'[articolo 230-bis cod. civ.](#) è **limitato** a **coniuge, parenti** entro il **terzo grado, affini** entro il **secondo**;
- l'[articolo 1, comma 705, L.145/2018](#) **richiede** che i familiari appartengano al **medesimo nucleo familiare**, requisito **estraneo** all'[articolo 230-bis cod. civ.](#).

Anziché gettare un ponte con il codice civile, la norma si pone su un livello di **incomunicabilità** con il modello dell'**impresa familiare** sul quale cui, invece, indubbiamente si appoggia.

Proprio il requisito dell'**appartenenza** al medesimo **nucleo familiare** sarà con ogni probabilità **fonte** di numerosi **dubbi**. Stando infatti a una lettura “stretta”, esso porterebbe a ricomprendere nel campo di applicazione della norma il **figlio convivente**, e viceversa, a **escludere** quello che si è “staccato” dalla famiglia di origine perché sposato o per altri motivi.

Il requisito *sub* 3, infine, richiede l'**iscrizione** a una ben precisa **gestione previdenziale e assistenziale**: quella dei **coltivatori diretti** con la conseguenza che **sono esclusi** i non iscrivibili a tale gestione o coloro che sono iscritti alla **gestione previdenziale degli IAP**.

Passiamo ora ad esaminare l'**ambito oggettivo** della norma. Essa stabilisce che i “**familiari coadiuvanti**” così come sin qui delineati, beneficiano della “**disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente**”. Chiariamo subito che la **disciplina fiscale** cui i familiari sono **equiparati** è quella **del coltivatore diretto**, visto che per esplicita previsione, deve trattarsi di “**familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**”.

Un possibile **effetto** di questa equiparazione sarà quello di ottenere un **ulteriore estensione** del **regime agevolato**, cui possono accedere i coltivatori diretti per l'**acquisto** di **terreni agricoli** e loro **pertinenze**.

Già la **Legge di Stabilità 2016**, aveva **esteso** le agevolazioni ppc a coniuge e parenti in linea retta, purché **già proprietari di terreni agricoli** e conviventi di coltivatori diretti e IAP.

L'ulteriore estensione introdotta porta a un **quadro finale** così **sintetizzabile**:

1. **coniuge e parenti in linea retta di IAP o coltivatori diretti conviventi**: applicano la **ppc** su acquisti in proprio di terreni **purché già in possesso di terreni agricoli** (ancorché non condotti o coltivati);
2. **familiari di qualunque grado** ma appartenenti allo stesso nucleo familiare di un coltivatore diretto (non IAP): applicano la **ppc** se **iscritti** a loro volta nella **gestione previdenziale** dei coltivatori diretti (e dunque, presumibilmente, partecipi di un'impresa familiare, così che, per questa via, il grado di parentela si riduce per effetto del rinvio

all'[articolo 230-bis civ.](#)). Questo secondo gruppo di soggetti **non** è necessario che posseggano già **terreni** per poterne acquistare di nuovi con le agevolazioni.

Non è del tutto **chiaro** il **motivo** che ha portato il Legislatore ad **assicurare** le **agevolazioni** sulla ppc. anche ai **familiari**. Nel caso della **Stabilità 2016**, vengono ammessi a godere del beneficio familiari stretti, non coinvolti nell'impresa, mentre con la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** lo sconto viene esteso anche ai collaboratori dell'imprenditore: forse l'intento è quello di **tutelare** diverse **strategie familiari** sull'assetto proprietario del patrimonio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E LE NOVITÀ PER IL 2019

Scopri le sedi in programmazione >